

AVV. SIMONA MANCA
Patrocinante in Cassazione
Piazza Municipio n. 6
73019 Trepuzzi (Le) tel./fax 0832/1815193-4
PEC: manca.simona@ordavvle.legalmail.it

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 409 C.P.C.

PER: **FILOMENA D'ANTINI** (c.f. DNTFMN71B63D643A), nata a FOGGIA il 23.02.1971, rappresentata e difesa dall'avv. Simona Manca con studio in Trepuzzi (Le) Piazza Municipio n. 6, presso lo studio dell'Avv. Simona Manca (c.f. MNCSNM70P60I119N; tel./fax 0832/756537 pec: manca.simona@ordavvle.legalmail.it), ed elettivamente domiciliata dall'Avv. Alessandro Colella con studio in Milano alla via Vittor Pisani n. 27 giusta mandato a margine dell'originale del presente atto.

CONTRO: **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *p.t.*, domiciliato per legge presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Milano alla via C. Freguglia 1

FATTI

La prof. D'Antini è docente di ruolo su posto di sostegno nella scuola secondaria II grado, assunta a tempo indeterminato **con decorrenza giuridica a.s. 2015 / 2016** con la fase C del piano straordinario del 2015 previsto dalla **LEGGE 13 luglio 2015, n. 107**.

Ella – però – avendo conseguito l'abilitazione all'insegnamento per le discipline giuridiche ed economiche (ex A019) con il concorso ordinario del 1999/2000, già dal 2002 era inserita nelle GAE e, pertanto, ha cominciato a lavorare con contratti a tempo determinato nella scuola statale sin dal 2006/07.

Nel frattempo ha frequentato la SSIS e ha conseguito la specializzazione all'insegnamento in favore dei ragazzi disabili (c.d. *posti di sostegno*)

inserendosi anche nell'elenco provinciale dei docenti con detta specializzazione, tanto che ha svolto ben 6 anni di pre-ruolo tra quelli appena detti proprio su posti di sostegno.

Non solo! Dal 1999/2000 al 2005/2006 la ricorrente ha sempre lavorato prestando servizio nelle scuole paritarie, ed esattamente presso l'Istituto Tecnico Economico "L. Salomi", scuola paritaria in ragione del D.D.G. 30.06.2008 (v. allegato).

La D'Antini insegna – dunque - ininterrottamente dal 1999/2000.

Questa lunga esperienza lavorativa e formativa le ha consentito di maturare punteggio e professionalità.

Entrata in ruolo l'anno scorso con lo scorrimento dell'elenco ad esaurimento dei docenti specializzati all'insegnamento agli allievi disabili (sostegno), in virtù del piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge n. 107/2015, ed esattamente con la fase C, la ricorrente ha partecipato alla mobilità territoriale per l'assegnazione dell'ambito a livello nazionale dei docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 nelle fasi B e C da GAE (v. art. 1 comma 108 della legge n. 107/2015).

Nella domanda la ricorrente ha dichiarato e documentato – tra le altre cose - di ricoprire l'incarico di Consigliera di Parità della Provincia di Lecce in virtù del decreto del 16.12.2014 del Presidente del Consiglio dei Ministri M. Renzi (v. **allegato n. 1**), e di avere dunque diritto alla precedenza nell'assegnazione della sede nell'Ambito 0017 di Lecce 1, così come previsto dall'art.13 comma 1 - punto VII - del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo della mobilità del

personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017 siglato l'08.04.2016.

La D'Antini ha altresì dichiarato e documentato nella domanda di aver svolto ben 14 anni di pre-ruolo di cui 7 nella scuola paritaria e 7 nella statale, di cui 6 su posti di sostegno (v. **allegato**) prima di essere assunta a tempo indeterminato.

Sulla base della tabella di valutazione dei titoli e della nota n. 4 a detta tabella, allegata al CCNI, per ogni anno di servizio vengono attribuiti 3 punti e per quelli prestati su posti di sostegno 6 punti. Per i 7 anni di servizio nella scuola statale la ricorrente aveva diritto dunque a 39 punti (36 per il servizio prestato su posto di sostegno e 3 per il servizio prestato su posto della classe di concorso A019).

A tale punteggio doveva aggiungersi quello pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie, ossia 21 punti, che sulla base della legge n. 62/2000 deve essere equiparato a quello prestato nella scuola statale.

La docente aveva dunque complessivamente diritto, nell'ambito della procedura di mobilità, a 79 punti e alla precedenza innanzi detta.

Riepilogando, i 79 punti, calcolati in base alla tabella allegata al CCNI sulla mobilità e alle relative note sono dovuti a:

- 7 anni di servizio pre-ruolo di cui 6 su posto di sostegno (v. **allegato**), 21 punti + 18 poiché quelli prestati su posto di sostegno vengono valutati il doppio, per complessivi **39 punti** ;
- 7 anni di servizio pre-ruolo prestato in una scuola paritaria **21 punti**;
- superamento di un concorso con valore abilitante **12 punti**;

- 3 corsi di perfezionamento, **3 punti**;
- Servizio svolto come Commissario Esami di Stato a.s. 1999 I.T.G. De Lorenzo di Potenza, **1 punto**;
- Genitore di minore di 3 anni, **3 punti**.

Alla D'Antini, invece, il sistema informatico, che ha curato i trasferimenti su tutto il territorio nazionale, ha attribuito punti 40 in luogo dei 79 cui ha diritto (v. allegato), ma soprattutto, a causa di un perverso meccanismo organizzato per fasi, non le ha riconosciuto la precedenza prevista dall'art.13 comma 1, punto VII, del CCNI sulla sede dove ella svolge il mandato amministrativo di Consigliera di Parità della Provincia di Lecce.

Per questo motivo, in data 13.08.2016, le è stata comunicata, dal MIUR l'assegnazione della nuova sede scolastica: Ambito 0021 Lombardia (v. **allegato**).

Il sistema assurdo costruito dal MIUR, che più innanzi si descriverà nel dettaglio, ha fatto sì che la D'Antini, pur con tanti anni di servizio e il diritto di precedenza, non fosse trasferita nell' Ambito 0017, né in alcun altro ambito della sua regione, la Puglia, e ciò nonostante il gran numero di posti liberi di sostegno, come si evince dall'estratto del Bollettino dei trasferimenti di scuola secondaria di secondo grado allegato (v. **allegato**).

Da esso si ricava infatti un cospicuo numero di posti attribuiti a docenti senza alcuna precedenza e - in provincia di Bari – anche con un punteggio inferiore a quello che sarebbe spettato a lei.

In sostanza, la ricorrente, **con la sola attribuzione del punteggio mancante**, sarebbe stata assegnata all'ambito della Puglia 0008, che nella domanda aveva

indicato molto prima di quello Lombardia 0021, poiché – nell’ambito della sua stessa fase di trasferimento, la fase C, nell’ambito 0008 (e anche negli altri ambiti della provincia di Bari) sono stati trasferiti molti docenti con punteggio inferiore al suo (vedi stralcio bollettini di Bari allegato).

In questa sede però si chiede anche la disapplicazione del meccanismo previsto dal CCNI sulla mobilità e dall’O.M. n. 241/2016, laddove hanno previsto un meccanismo per fasi che considera i diritti a precedenza solo nell’ambito di ciascuna fas, e che penalizza i docenti assunti in ruolo nell’a.s. 2015/2016 dalle graduatorie ad esaurimento provinciali rispetto a quelli assunti in ruolo dalle graduatorie regionali del concorso.

Ebbene, **se l’ill.mo signor Giudice dovesse considerare illegittimo e dunque disapplicare questo meccanismo, la D’Antini avrebbe diritto ad essere assegnata all’ambito 0017 della provincia di Lecce ovvero ad altro ambito viciniore, ma sempre nella provincia di Lecce.**

Un sistema normativo viziato e perverso ha previsto la suddivisione dei movimenti in fasi, che si descriverà analiticamente nella parte in diritto, e ha determinato l’esodo di migliaia di docenti in scuole a migliaia di chilometri di distanza dai luoghi dove i docenti hanno sempre svolto servizio e radicato le proprie famiglie.

Quello che sta avvenendo non è solo frutto di scelte politiche che, in quanto tali, sono opinabili, ma di scelte in aperta violazione di leggi dello Stato e della Costituzione; e in questa sede è quello che conta.

Ciò premesso, la prof.ssa D’Antini è costretta a presentare ricorso ex art. 409 c.p.c. per il riconoscimento dei suoi diritti.

DIRITTO

I

IN RIFERIMENTO ALLA ERRATA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Il punteggio della prof.ssa D'Antini è stato decurtato di 39 punti complessivi:

18 punti a causa di un evidente e grave errore da parte dell'amministrazione procedente, atteso che non è stato riconosciuto il punteggio aggiuntivo del pre-ruolo su posto di sostegno pari a 6 anni per un totale di 18 punti aggiuntivi. L'allegato D punto I B al CCNI prevede in maniera chiara 3 punti per ogni anno di servizio pre-ruolo dei docenti. La ricorrente ha ben 6 anni di servizio pre-ruolo (v. allegati) che devono quindi essere valutati con 18 punti;

39 punti, a causa del mancato computo del servizio (7 anni) prestati nella scuola paritaria. Anche in questo caso appare evidente che il MIUR è incorso in un macroscopico errore di diritto allorché ha ritenuto, inspiegabilmente ed in palese violazione dell'art.1 co.2 e 4 della legge n.62/2000, di non riconoscere alla ricorrente alcun punteggio per il servizio pre-ruolo prestato presso l'Istituto paritario sopra indicato.

La distinzione tra servizio prestato nelle scuole statali e servizio prestato nelle scuole paritarie è illegittima per violazione della già citata norma prevista dalla legge n.62/2000, degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, nonché del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato sancito dalla clausola 4 della Direttiva CE n.99/70.

Infatti, la legge n.62/2000 all'art. 1 comma 2 prevede : *“si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola dell’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.”*. I requisiti per l’ottenimento dello *status* di scuola paritaria ed il procedimento di accertamento del possesso originario, della valutazione, della permanenza e del riconoscimento di detti requisiti da parte del MIUR sono disciplinati dai successivi commi 4, 5 e 6 della detta legge n.62/2000. Per quel che qui ci occupa, non occorre richiamare tale parte della norma ; ciò in quanto l’istituto non statale presso il quale ha prestato il servizio pre-ruolo- la ricorrente – denominato dapprima I.T.C.- ex Geometri “Salomi” di Lecce e dal 2008 I.I.S.S. “Liborio Salomi” di Lecce ha avuto il riconoscimento dello status di scuola paritaria sin dal 2002 (DD.DD. G.G. 31/01/2002).

Le disposizioni sono molto chiare e non possono essere violate da norme di rango inferiore come, nel caso specifico l’O.M. n. 241/2016 o il C.C.N.I. sulla mobilità 2016/2017, né tantomeno dai provvedimenti amministrativi del MIUR e degli Uffici territoriali che hanno, rispettivamente, disposto e pubblicato i trasferimenti.

Così come pure la Direttiva CE n. 99/70, che sancisce un principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato che, pur previsto a tutela dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato, è

estensibile analogicamente al caso che ci occupa e deve poter mettere al riparo – in una lettura di tipo ordinamentale della norma- anche i lavoratori a tempo determinato delle scuole paritarie rispetto a quelli delle scuole statali.

L'omesso riconoscimento del punteggio per il servizio svolto presso istituti di istruzione paritari, ai fini della ricostruzione dell'anzianità di servizio dei docenti, contrasta, inoltre, in maniera del tutto illogica e incomprensibile, con altra norma vigente e già applicata in altra recente fattispecie fortemente analoga a quella che ci occupa: la legge n. 333 del 20.08.2011 che ha convertito il D.L. n. 255 del 3.7.2011 n. 255, di cui la stessa ricorrente, come altri docenti nella sua stessa condizione, ha beneficiato, nel momento dell'aggiornamento del punteggio nelle GAE.

Detta legge, all'art. 2 co.2, prevede, ai fini dell'inserimento del personale docente nelle GAE (Graduatorie ad Esaurimento), che *“I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie (di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62), sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”*.

L'operatività di tale norma ha dunque consentito alla prof.ssa D'Antini - e a molti suoi colleghi – di vedersi riconosciuto tutto il punteggio relativo al servizio pre-ruolo prestato nelle scuole Paritarie ove ha insegnato, ai fini dell'aggiornamento della sua posizione in GAE, con la conseguente sua assunzione in ruolo nell'anno scolastico appena trascorso ! E' dunque paradossale e illogico, oltre che illegittimo, che si consenta a docenti come la ricorrente di far valere gli anni di servizio pre-ruolo nelle paritarie nelle GAE, tanto da determinare la loro assunzione a tempo indeterminato, e poi sottrarre

ad essi lo stesso punteggio nella procedura di mobilità. L'esperienza e la professionalità acquisite non sono le stesse? Possono mai essere utili soltanto ai fini dell'assunzione in ruolo e non anche per il trasferimento?

Premesso quanto sopra, vale la pena di evidenziare in diritto alcuni principi di carattere generale a sostegno dei rilevi sopra esposti.

La scuola paritaria in Italia ha sempre assolto un servizio la cui funzione educativa si inserisce nel principio di sussidiarietà sancito dal trattato di Maastricht che vede la sussidiarietà quale principio cardine dell'Unione Europea.

Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia.

In virtù del paradigma normativo oggi presente, quindi, non si può applicare alcun discrimine tra un docente che ha prestato servizio presso una scuola statale ed un docente che ha svolto servizio presso una scuola privata.

La sopra citata legge n.62 del 2000, invero, rende in maniera inequivocabile il seguente principio : identifica le scuole private quali parte "integrante" e "costitutiva" dell'unico sistema nazionale di istruzione e formazione. Questo, in altre parole, significa piena legittimità e legittimazione a svolgere la loro funzione educativa, di pari dignità a quella svolta dalle omologhe scuole statali.

Dignità e parità che inevitabilmente deve essere riconosciuta ai docenti che prestano o hanno prestato servizio all'interno di questi istituti.

Ed infatti, il sistema nazionale d'istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art.33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.

Pur tuttavia, nonostante il dettato normativo chiaro ed inequivocabile, il concetto di parità stenta a decollare nel nostro Stato, non essendo applicato in modo omogeneo e chiaro per tutti quei docenti interessati alla ricostruzione della propria carriera.

Eppure vi sono due risoluzioni, una del 1984 e un'altra del 2012, con le quali l'Europa unita ha richiamato a chiare lettere gli Stati perché non praticino alcuna discriminazione tra scuola statale e scuola paritaria, a pena, in difetto, della applicazione delle stesse sanzioni previste per coloro che violano i diritti umani fondamentali. In Olanda, Belgio, Germania, Francia Spagna questi principi sono pienamente recepiti. L'Italia, invece, fa fatica a fare questa scelta nonostante la sua grande tradizione giuridica. Parole importanti e codificate nella Costituzione - come autonomia, sussidiarietà, libertà di insegnamento, libertà di scelta educativa, pluralismo - creano inquietudine e timori nelle parti sociali, prima che nel legislatore. Vi è una insuperata e storicizzata tendenza dell'ordinamento nazionale nella direzione di un sistema scolastico statalista, centralista ed egemone.

In definitiva, a ben guardare, tornando allo specifico della fattispecie che ci occupa, il mancato riconoscimento del servizio prestato presso le scuole paritarie ai fini della mobilità, dopo l'assunzione a tempo indeterminato, ad

onta di una coerente interpretazione analogica dell'art. 2 co.2 legge n.333/2001 (relativa come detto all'inserimento in GAE), integra una violazione di numerosi principi giuridici, sia sotto il profilo dell'ordinamento sovranazionale che nazionale, sia di rango primario che ordinario :

- 1) violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE (nel senso ut supra esposto) ;
- 2) violazione del principio di eguaglianza di cui all'art.3 Costituzione e dei principi contenuti negli artt. 51 e 97 della Costituzione ;
- 3) violazione del principio di non discriminazione tra i lavoratori di cui all'art.6 D.lgs. n.368/01 e art 45 co.2° D.Lgs. n.165/01 ;

Ciò premesso, si deve concludere che la prof.ssa D'Antini, **con la sola attribuzione del punteggio mancante (39 PUNTI che le avrebbero consentito di arrivare a 79 complessivi), sarebbe stata assegnata all'ambito della Puglia 0008, che nella domanda aveva indicato molto prima di quello Lombardia 0021, poiché – nell'ambito della sua stessa fase di trasferimento, la fase C, nell'ambito 0008 (e anche negli altri ambiti della provincia di Bari) sono stati trasferiti molti docenti con punteggio inferiore al suo (vedi stralcio bollettini di Bari allegato).**

II

MANCATO RICONOSCIMENTO DELLA PRECEDENZA DI CUI ALL'ART 13 COMMA 1 PUNTO VII DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE LA MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER L'A.S. 2016/2017.

La prof.ssa D'Antini è consigliera di parità della Provincia di Lecce nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.12.2014

Ella dunque ha diritto alla precedenza prevista dal C.C.N.I. sulla mobilità 2016/2017 siglato l'8.4.2016 all'art 13, comma 1, punto VII, in quanto ricopre una carica pubblica nell'amministrazione di un ente locale, appunto la Provincia di Lecce.

Tale precedenza le è stata riconosciuta dall'USR Puglia – Ambito di Lecce che ha gestito la domanda di trasferimento della ricorrente, come risulta dal tabulato notificato alla docente (**v. allegato**).

Detto diritto però, pure riconosciuto dalla PA, paradossalmente, non le ha consentito il trasferimento nella sede dove la docente svolge l'incarico al quale è stata chiamata!

Questo è potuto accadere per il meccanismo perverso che ha mosso i trasferimenti interprovinciali dei docenti, costruito per fasce distinte e rigide e solo all'interno delle quali sono stati fatti valere i diritti di precedenza.

Prima di entrare nel dettaglio, è bene fare un breve excursus del quadro normativo che regola i movimenti dei docenti per l'a.s. 2016/2017.

La mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 è disciplinata dalle O.M. n. 241 e 244 dell'08.04.2016 e dal C.C.N.I. sulla mobilità siglato l'08.04.2016, e trova le sue norme base nella legge n.107/2015 art. 1 comma 108.

Tale impianto normativo serve sia ai docenti di ruolo assunti antecedentemente al piano straordinario del 2015, sia a quelli assunti con detto piano, al fine di ottenere l'ambito territoriale di titolarità

E dunque, con la legge n. 107/2015, la c.d. legge sulla *buona scuola*, il legislatore ha previsto (v. allegati) un *piano straordinario di mobilità territoriale e professionale*, stabilendo che ad esso vi avrebbero preso parte, *innanzitutto*, i docenti assunti tempo indeterminato entro l'a.s. 2014/2015 e, successivamente, quelli assunti con il piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98 lettere b) e c) e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016.

La riforma della “buona scuola”, dunque, la legge-madre, per quanto riguarda il piano straordinario della mobilità, privilegia i docenti assunti prima dell'a.s. 2014/2015, ma non fa alcuna differenza tra quelli assunti con il piano straordinario dell'a.s. 2015/16 (nelle diverse fasi 0, A, B e C) omologandoli dunque, come è giusto, in un'unica categoria.

Da ciò ne deriva che il piano di mobilità straordinario avrebbe dovuto prevedere un regime di priorità dei trasferimenti dei docenti assunti entro l'a.s. 2014/15 e poi trattare “alla pari”, quindi prevedere identiche condizioni, per i docenti assunti con il piano dell'a.s. 2015/16, graduandoli sulla base del punteggio e delle precedenze, quindi con il consueto criterio del merito e del sistema di precedenze dei docenti con problemi di salute o con uno status particolare.

Così invece non è stato visto che l'O.M. n. 241 dell'09.06.2016 e il CCNI sulla mobilità siglato l'08.04.2016 (norme di rango inferiore rispetto alla legge che non può dunque essere violata) hanno inspiegabilmente suddiviso il piano della mobilità in 4 fasi: FASE A, FASE B, FASE C E FASE D.

La FASE A, è relativa ai movimenti provinciali dei docenti assunti entro l'a.s. 2014/15 e successivamente quelli assunti nel 2015/16 nella fase 0 ed A.

La FASE B, è relativa alla mobilità interprovinciale degli assunti entro il 2014/2015 e, successivamente, la mobilità su ambiti degli assunti nel 2015/2016 da fase B e C da graduatoria di merito del concorso 2012.

La FASE C è relativa alla mobilità su ambiti degli assunti nel 2015/2016 da fase B e C da graduatoria ad esaurimento.

La FASE D è relativa alla mobilità interprovinciale degli assunti nel 2015/2016 nelle fasi 0 ed A e nelle fasi B o C dalla graduatoria del concorso 2012

L'art 13 del predetto C.C.N.I., al comma 1, dispone che: “Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle quattro fasi della mobilità territoriale per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di precedenza sotto elencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica.....”.

Non solo! A ciò si aggiunge una norma, quella contenuta nell'art. 2 comma 3, sempre del C.C.N.I., in base alla quale: “I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. **A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art. 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria**”.

In ragione di queste norme le precedenze sono state dunque “considerate” dal sistema meccanografico del MIUR in maniera separata per ciascuna fase che, a loro volta, si sono susseguite in ordine cronologico.

E dunque il MIUR ha proceduto “lavorando” prima i trasferimenti della Fase A e le relative precedenze di detta fase, poi quelli della fase B, ecc. fino alla fase D.

I docenti della fase B nominati nel 2015 dalla graduatoria del concorso 2012 avevano peraltro **una riserva di posti.**

In questo modo un docente - in ipotesi - titolare del diritto a precedenza ex art. 21 della legge n. 104/1992, quindi con problemi di salute molto gravi, che è stato assunto nella fase C nell’a.s. 2015/2016 dalle GAE, partecipa alla mobilità prevista dalla fase C, e solo nell’ambito di essa vale il suo diritto a precedenza, per cui il suo *status* di ammalato grave non può prevalere o avere priorità su quello di un docente, assunto dalla graduatoria del concorso 2012 nello stesso anno, magari con pochissimo punteggio perché non ha mai lavorato nella scuola, e senza alcuna precedenza; né viene considerato come il docente con un problema di salute altrettanto grave, ma assunto dalla graduatoria del concorso 2012.

Ma che differenza ci può essere tra un portatore di handicap assunto dalla graduatoria del concorso 2012 e un altro assunto dalla graduatoria ad esaurimento nello stesso anno?

Ebbene, delineato il quadro normativo di riferimento, anche un “uomo della strada” può rendersi conto di quanto esso sia, non solo illegittimo perché viola

la legge e principi fondamentali della Costituzione contenuti nell'art. 3, 51 e 97, ma anche ingiustificato dal punto di vista logico e razionale.

Analizziamo dette violazioni in maniera dettagliata.

A)

Non v'è chi non veda come il meccanismo previsto dal MIUR violi innanzitutto i principi costituzionali di uguaglianza e buon andamento della Pubblica Amministrazione (artt. 3 e 97 della Costituzione) e poi quello sulla parità di accesso agli uffici pubblici (art. 51 della Costituzione), privilegiando in maniera ingiustificata, evidente e senza alcun ritegno, alcune categorie di docenti, come quelli immessi in ruolo nel 2015 dalla graduatoria del concorso 2012, rispetto a quelli immessi in ruolo nello stesso anno ma dalla graduatoria ad esaurimento. Qual è la differenza tra le due categorie di docenti? Nessuna! Anzi i secondi rispetto ai primi hanno maggiore anzianità di servizio e dunque professionalità, e ciò è facilmente evincibile dal confronto tra i loro punteggi: decisamente più bassi quelli dei primi rispetto a quelli dei secondi poiché spesso i primi non hanno nemmeno un giorno di servizio nella scuola.

La mobilità dunque deve essere una procedura pubblica fondata su criteri meritocratici e non deve tutelare categorie di docenti a discapito di altre.

A tal proposito è bene ricordare una famosa sentenza della Corte Costituzionale, la sentenza n. 41/2001, relativa agli inserimenti in coda nelle GAE previsti dall'art. 1, comma 4-ter, del D.L. 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009/2010), aggiunto dalla Legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167.

In tale occasione la Corte ha sancito l'iniquità del predetto sistema affermando che il requisito dell'anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione del candidato deroga al principio meritocratico e introduce una "disciplina irragionevole" che si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Secondo la Corte *"il merito costituisce il criterio ispiratore della vigente disciplina del reclutamento del personale docente, secondo cui l'accesso ai ruoli avviene per il 50% dei posti con concorsi per titoli ed esami e per il restante 50% attingendo alle graduatorie provinciali permanenti (oggi ad esaurimento) periodicamente integrate mediante l'inserimento degli idonei non vincitori dei concorsi regionale e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento da una provincia all'altra, e utilizzate dall'Amministrazione scolastica anche per il conferimento di supplenze. Contemporaneamente all'introduzione di nuovi candidati, viene aggiornata la posizione di coloro che sono già presenti in graduatoria e che, nelle more, hanno maturato ulteriori titoli, valutabili ai fini di un possibile futuro incarico. La disposizione impugnata deroga a tali principi e, impiegando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che comporta il totale sacrificio del criterio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti per assicurare la migliore formazione scolastica possibile"*.

I principi violati sono gli stessi, e sempre in materia di procedure selettive dei docenti, e la Corte si è espressa in maniera chiara: il criterio meritocratico e quello di uguaglianza in dette procedure non possono essere violati.

B

L'O.M. n. 241/2016 ed il C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/17 sono inoltre illegittimi poiché violano in maniera lampante la legge *madre*, la **l. 107/2015**, la c.d. legge sulla buona scuola.

Essa infatti, **all'art. 1 comma 108**, prevede testualmente: “Per l’anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda alla mobilità per tutti gli ambiti a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia (...), Successivamente, i docenti di cui al comma 96 lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l’anno scolastico 2015/2016, partecipano per l’anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale (...).”

Dalla lettura di queste norme si evince in maniera chiara che il piano di mobilità straordinaria è destinato, *innanzitutto*, ai docenti assunti tempo indeterminato entro l’a.s. 2014/2015 e, *successivamente*, a quelli assunti con il piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98 lettere b) e c) e assegnati su sede provvisoria per l’anno scolastico 2015/2016 e dunque esso da

priorità di sistemazione ai docenti assunti prima dell'a.s. 2014/2015, **ma non fa alcuna differenza tra quelli assunti con il piano straordinario dell'a.s. 2015/16** (nelle diverse fasi 0, A, B e C) omologandoli dunque, come è giusto, in un'unica categoria.

L'O.M. n. 241/2016 ed il C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/17, dunque, prevedendo la suddivisione per fasi e privilegiando alcune categorie di docenti nominati in ruolo nell'a.s. 2015/2016 (quelli assunti dalla graduatoria del concorso 2012) rispetto ad altri, hanno violato la legge perché hanno espressamente legiferato in maniera contraria ai principi stabiliti dalla legge di riforma.

Essi vanno pertanto disapplicati, insieme ai provvedimenti amministrativi che hanno disposto i trasferimenti.

C

Peraltro, è fondamentale rilevare come il **TA.R. del Lazio, sezione III[^] bis, nella Camera di Consiglio del 23.06.2016, sul ricorso n. 6565/2016**, abbia già sospeso l'ordinanza n. 241 dell'08.04.2016 *“nella parte in cui consente ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 di proporre domanda di mobilità “su scuola” e consente agli idonei del concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria”* (v. allegati).

Tale sospensione dei provvedimenti impugnati, essendo detti atti “indivisibili”, non può che avere un'efficacia *erga omnes* secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sulla efficacia *erga omnes* di un provvedimento giurisprudenziale di un atto generale dal contenuto inscindibile

(tra le tante Cons. di Stato Sez. IV 7.12.2000 n. 6512, Cons. di Stato Adunanza Plenaria 11.01.20017 n. 1 – v. allegati).

In sostanza, secondo questo principio, essendo l’O.M. n. 241/2016 già stata sospesa nella sua efficacia dal T.A.R., e avendo questo provvedimento un’efficacia generale e non solo per le parti ricorrenti, il MIUR non avrebbe dovuto dare seguito alle procedure di mobilità con il sistema sospeso dal T.A.R.; avrebbe dovuto fermarsi e rivedere il sistema, mentre invece ha proceduto senza tenere conto del provvedimento dei giudici ed ha determinato un assetto dei trasferimenti illegittimo e l’esodo di migliaia di docenti.

Si consenta a questa difesa una digressione di natura non giuridica: a fare le spese di questo meccanismo giudicato dal T.A.R già illegittimo sono stati solo i docenti del Sud, che sono la maggior parte e, non trovando posto nelle regioni meridionali, sono costretti ad emigrare al Nord, e le donne (con i loro bambini) che, specie nella scuola primaria e sui posti di sostegno, sono la maggior parte.

Delineato il quadro giuridico e le diverse violazioni normative da parte del MIUR, si deve concludere che, **se il piano della mobilità non fosse stato costruito e attuato per fasi la prof.ssa D’Antini, avendo avuto riconosciuto dalla P.A. il diritto di precedenza in quanto appartenente al personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, sarebbe stata assegnata all’ambito di Lecce 0017e non già a quello di Milano 0021 vista la grande disponibilità di posti assegnati ai docenti della**

fase B2 (docenti assunti in ruolo dalla graduatoria del concorso) anche senza alcun diritto di precedenza (v. allegato n. 9).

Peraltro, il MIUR si è comportato diversamente in situazione identica in Abruzzo, in provincia di Teramo, dove ha riconosciuto il diritto a precedenza alla Consigliera di parità *Anna Pompili* sulla classe A019 (v. allegato n. 10). Alla docente il MIUR ha fatto addirittura pervenire apposito parere sulla vicenda ammettendo in maniera inequivocabile il diritto di precedenza delle consigliere di parità (v. allegato).

Ciò premesso non si comprende il motivo per cui il MIUR debba utilizzare due pesi e due misure nella situazione della prof.ssa D'Antini, anch'ella Consigliera di Parità, violando gli artt. 3, 97 e 51 della Costituzione, oltre che ogni principio di buon senso e ragionevolezza.

Tutto ciò premesso, la prof.ssa Filomena D'Antini

CHIEDE

Che l'Ill.mo Giudice adito, riconosciuta la propria competenza e previ gli incumbenti di legge, voglia fissare un'udienza per la comparizione delle parti e:

IN VIA PRINCIPALE riconoscere il diritto della ricorrente, nell'ambito della procedura di mobilità dei docenti di sostegno della scuola secondaria superiore dell'a.s. 2016/2017, **ad ulteriori 39 punti di titoli di servizio**, oltre ai 40 già attribuiti, per un totale complessivo di 79 punti, ovvero quelli che l'ill.mo signor giudice riterrà di riconoscere, nonchè **riconoscere ad essa il diritto alla precedenza prevista dall'art. 13 comma 1 punto VII) del C.C.N.I. sulla mobilità interprovinciale dei docenti per l'a.s. 2016/17**

siglato l'08.04.2016 (in quanto Consigliera di parità della provincia di Lecce), previa disapplicazione dell'O.M. n. 241/2016 e del CCNI sulla mobilità dei docenti 2016/2017, nella parte in cui prevedono che le precedenze sono funzionalmente inserite nelle sequenze operative delle quattro fasi della mobilità territoriale per le quali trovano applicazione. (Art. 13 comma 1 del CCNI) e che i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art. 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria (Art. 2 comma 3 del CCNI); **e, di conseguenza, riconoscere il diritto della ricorrente**, all'assegnazione all'Ambito 0017 di Lecce, ovvero a quello viciniore, sempre della provincia di Lecce, sulla base delle preferenze espresse in domanda.

IN VIA SUBORDINATA riconoscere il diritto della ricorrente, nell'ambito della procedura di mobilità dei docenti di sostegno della scuola secondaria superiore dell'a.s. 2016/2017, **ad ulteriori 39 punti di titoli di servizio**, oltre ai 40 già attribuiti, per un totale complessivo di 79 punti, ovvero quelli che l'ill.mo signor giudice riterrà di riconoscere, e quindi - di conseguenza - riconoscere il diritto della ricorrente **all'assegnazione all'ambito 00008 di Bari**, o all'ambito viciniore sempre della Puglia, spettante sulla base dell'ordine di preferenze espresso in domanda e del punteggio spettante;

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.

Ai fini del Testo Unico Spese di Giustizia si dichiara che il presente ricorso è di valore indeterminabile.

In via istruttoria si depositano i seguenti documenti:

- 1) Copia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del conferimento dell'incarico di Consigliera di Parità della Provincia di Lecce;
- 2) Contratti di lavoro relativi agli anni pre-ruolo;
- 3) Prospetto del MIUR di valutazione dei titoli notificato alla ricorrente;
- 4) Copia comunicazione del MIUR del 13.08.2016 di assegnazione della sede;
- 5) Stralci dei bollettini dei trasferimenti sui posti di sostegno della scuola secondaria di II grado delle province della Puglia;

Lecce, 6 dicembre 2016

(Avv. Simona Manca)